



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 45 relativo a:

“ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 45

di iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Soranzo, Razzolini, Venturini, Bozza, Cestaro, Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Maino, Vianello, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Rigo e Sandonà.

Licenziato il 30 giugno 2021 nella seduta n. 25
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	39	35		4
Maggioranza richiesta	20			

Incaricato di relazionare in aula il Consigliere Marco ZECCHINATO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 45

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Soranzo, Razzolini, Venturini, Bozza, Cestaro, Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Maino, Vianello, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Dolfìn, Finco, Pan, Rigo e Sandonà

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 30 giugno 2021

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Relatore il Consigliere Zecchinato.

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge istituisce la Giornata Regionale per i Colli Veneti per stimolare conoscenza e sensibilità sociale verso lo straordinario patrimonio di risorse naturali, culturali, paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche rappresentato dai colli veneti.

I territori collinari veneti localizzati sul territorio regionale, sono infatti un prezioso valore di paesaggio, ambiente, storia, cultura ed economie, con enorme potenziale di sviluppo: rivestono un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo e delle comunità locali che vi si sono formate e radicate nel corso dei secoli, creando un profondo legame tra uomo e natura.

In geografica fisica, si considerano collina i rilievi poco elevati (600 m s.l.m.), su un piano per lo più alluvionale costituito da roccia in sito o da materiali di trasporto eolico, alluvionale o morenico.

Ai fini dell'istituzione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, potranno essere considerati tutti quei rilievi classificabili come colli e anche quelli che, ancorché denominati in diverse cartografie come "monti", dimostrano le caratteristiche tipiche della collina. Lo stesso dicasi per le aree di pianura strettamente afferenti all'ambito collinare.

Nella Regione del Veneto, i colli sono presenti nelle province di Padova (Colli Euganei), Treviso (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani), Verona (Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle, Colline dell'est veronese) e Vicenza (Colli Berici, Colline della fascia delle Prealpi Vicentine, Colline della fascia Pedemontana). Molte aree collinari sono considerate siti della Rete Natura 2000, ovvero siti di importanza comunitaria per la presenza di habitat ed habitat di specie di rilevanza europea.

In un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio collinare, sono di assoluta necessità azioni tendenti:

- alla conservazione ambientale, alla difesa del suolo e delle biodiversità, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse;*
- alla promozione del settore agricolo con l'importante presenza di prodotti tipici, alle corrette pratiche forestali, alla permanenza dell'artigianato e commercio locale, dei mestieri tradizionali;*
- alla valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistico-ambientali e storico-culturali;*
- all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile per agevolare sia lo sviluppo locale che la permanenza sui territori;*
- alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;*
- allo sviluppo del turismo responsabile e consapevole;*
- alla valorizzazione dei sentieri e degli sport all'aria aperta, privilegiando quelli di minor impatto ambientale.*

La proposta di legge prevede l'Istituzione della Giornata Regionale dei Colli Veneti.

L'articolo 1 enuncia le finalità dell'iniziativa legislativa: la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, la promozione del valore dell'ambiente collinare e la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali. La norma individua, come data di celebrazione della ricorrenza, la prima domenica di primavera che rappresenta il risveglio della natura.

All'articolo 2 si prevedono iniziative di sensibilizzazione sociale, volte alla salvaguardia e alla conservazione delle risorse paesaggistiche, naturali e degli ecosistemi dei colli Veneti e finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile dei territori collinari, attraverso la collaborazione fra Enti locali, Pro Loco e Associazioni locali riconosciute.

All'articolo 3 è stabilita la dotazione finanziaria per sostenere le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 30 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (**Corsi, Cestari e Favero**), Zaia Presidente (**Vianello, Cavinato, Cestaro, Villanova, Sandona' e Scatto**), Lista Veneta Autonomia (**Piccinini**), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (**Soranzo**), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (**Bozza**).*

*Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (**Giacomo Possamai**), Il Veneto che Vogliamo (**Ostanel**).*

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Art. 1 - Finalità.

1. È istituita la Giornata Regionale per i Colli Veneti, da celebrare annualmente nella prima domenica di primavera di ogni anno, simbolo del risveglio della natura. La Giornata, con le iniziative che al suo ricorrere si svolgeranno, si prefigge la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano.

2. La Regione Veneto, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce, in particolare:

- a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, della dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
- b) la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell'ambiente collinare veneto come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale;
- c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per diffondere la conoscenza della cultura, del paesaggio, delle risorse della collina, dei prodotti del territorio, anche nella valorizzazione resa dalle eccellenze enogastronomiche locali;
- d) le iniziative riconosciute di interesse regionale che i Comuni dell'ambito collinare interessato, in particolare in forma associata, anche avvalendosi di Pro Loco e/o associazioni locali riconosciute, intraprenderanno per promuovere le specificità della collina veneta e per favorirne lo sviluppo sostenibile;
- e) l'istituzione di osservatori del paesaggio collinare.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la promozione delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 2 - Iniziative di sensibilizzazione.

1. In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, la Regione promuove iniziative volte a valorizzare la collina veneta attraverso la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, la diffusione delle culture e delle tradizioni tipiche, la promozione di uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione si avvale e collabora con:

- a) gli enti locali, le associazioni di categoria, le Pro Loco e le associazioni del territorio;
- b) il Club Alpino Italiano Veneto con le rispettive sezioni e sottosezioni del territorio.

3. La Regione promuove, inoltre:

- a) iniziative con l'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni destinate a raggiungere le fasce d'età più giovani;
- b) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media;
- c) la produzione di mappe e di strumenti, anche digitali, per la visitazione dei territori collinari;

d) la valorizzazione dei sentieri e gli sport all'aria aperta, privilegiando quelli di minor impatto ambientale.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Iniziative di sensibilizzazione.	4
Art. 3 - Norma finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5